



# COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

## Provincia di Oristano

Piazza della Libertà 1 – C.A.P. 09097 - Tel. 0783/88213 - 88051 – Fax 0783 88741  
www.comune.sannicolodarcidano.or.it

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(componente dell'Imposta Unica Comunale - IUC)

ANNO 2018

VERSAMENTO SALDO

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;  
Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC);  
Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;  
Visto la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);  
Vista la deliberazione C.C. n. 23 del 27/11/2017 con la quale sono state stabilite le aliquote dell'imposta per l'anno 2018

#### SI INFORMA CHE

entro il **17 DICEMBRE 2018** (visto che il 16 cade di domenica) deve essere effettuato il versamento del saldo dell'Imposta Unica Comunale IUC -componente IMU-, pari al 50% dell'imposta annua dovuta per l'anno 2018. Il Comune, con deliberazione C.C. n. 23 del 27/11/2017 ha confermato le stesse aliquote degli anni precedenti. Pertanto le scadenze sono:

- 18 giugno 2018 *acconto IMU o unica soluzione*

- **17 dicembre 2018 saldo IMU**

#### Aliquote

- **abitazione principale e relative pertinenze 0,3 %** SOLO PER LE CATEGORIE CATASTALI: **A1** (abitazioni signorili) - **A8** (abitazioni in ville) - **A9** (castelli e palazzi storici) con l'applicazione della detrazione di € 200,00;
- **altri fabbricati 0,6 %;** (ad eccezione immobili produttivi di cat. D - aliquota **0,76%** e versamento a favore dello Stato)
- **terreni agricoli 0,6 %;**
- **aree edificabili 0,6 %.**

Ai sensi della Legge n° 147/2013 (legge di stabilità 2014), Legge n° 208/2015 (legge di stabilità 2016) **l'IMU non si applica** al possesso dei seguenti immobili:

- Abitazione principale e relative pertinenze **ad eccezione** di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;
- Gli immobili assimilati per legge o per regolamento all'abitazione principale;
- I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

La base imponibile sulla quale è calcolata l'imposta dovuta è ridotta al 50% nei seguenti casi:

- **Comodato d'uso:** è prevista la riduzione della base imponibile IMU del 50% (e quindi non più l'esenzione) per le unità immobiliari e le relative pertinenze concesse in comodato dal proprietario ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: • Il comodatario (ovvero colui che riceve il bene in comodato) deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'abitazione medesima. • Il contratto di comodato deve essere registrato. • Il comodante (ovvero colui che dà il bene in comodato) deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altri immobili in Italia, con l'unica eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze. • L'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9. Il possesso dei requisiti previsti dalla normativa deve essere attestato con la presentazione delle dichiarazioni Imu.
- **Fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42.
- **Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.** L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (condizioni di gravi carenze statiche e igienico sanitarie non superabili con interventi di manutenzione), da dimostrare mediante perizia dell'ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Infine si ricorda che ai sensi dell'art.1 comma 380 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è riservato allo Stato il gettito dell'Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" calcolato ad aliquota standard pari a 0,76% (quota fissata dallo Stato). Pertanto tale importo è riservato e versato a favore dello Stato con codice tributo 3925. L'imposta può essere versata tramite il modello F24 o utilizzando apposito bollettino postale.

Per dettagli sulle aliquote e modulistica collegarsi sul sito comunale [www.comune.sannicolodarcidano.or.it](http://www.comune.sannicolodarcidano.or.it). Inoltre, sempre sul sito, è a disposizione un applicativo che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta. Viene altresì messo a disposizione il modello F24, compilabile e stampabile on-line.

Per qualsiasi informazione rivolgersi a: Ufficio Tributi – 0783 88.213. Orari di apertura al pubblico:  
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00 – il giovedì dalle 16.00 alle 18.00.

San Nicolò d'Arcidano, 23/11/2018.